REGOLAMENTO (CE) N. 1322/98 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1913/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 della Commissione [2], in particolare l'articolo 10,

considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 1600/92, occorre stabilire per il settore delle carni bovine i quantitativi dei bilanci di approvvigionamento specifico delle Azzorre e Madera, sia in carni bovine che in riproduttori di razza pura;

considerando che i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di tali prodotti sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1913/92 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1066/98 [4];

considerando che gli aiuti per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento e provenienti dal mercato della Comunità sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1913/92;

considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario alla situazione attuale dei mercati nel settore in oggetto, in particolare ai corsi o ai prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare gli importi che figurano in allegato per l'aiuto all'approvvigionamento di Madera e delle Azzorre in prodotti del settore delle carni bovine;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1600/92 il regime di approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio; che occorre quindi prevedere l'applicazione immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1913/92 è modificato come segue:

1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

2) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

3) L'allegato III è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
[2] GU L 76 del 13. 3. 1998, pag. 6.
[3] GU L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 35.
[4] GU L 153 del 27. 5. 1998, pag. 5.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per Madera per il periodo dal 1º luglio 1998 al 30 giugno 1999

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	4 000
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	2 000»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0201 10 00 9110 (1)	61,50
0201 10 00 9120	34,00
0201 10 00 9130 (1)	82,00
0201 10 00 9140	47,00
0201 20 20 9110 (1)	82,00
0201 20 20 9120	47,00
0201 20 30 9110 (1)	61,50
0201 20 30 9120	34,00
0201 20 50 9110 (1)	103,50
0201 20 50 9120	60,00
0201 20 50 9130 (1)	61,50
0201 20 50 9140	34,00
0201 20 90 9700	34,00
0201 30 00 9100 (2)	148,50
0201 30 00 9120 (2)	91,00
0201 30 00 9150 (6)	23,50
0201 30 00 9190 (6)	47,00
0202 10 00 9100	34,00
0202 10 00 9900	47,00
0202 20 10 9000	47,00
0202 20 30 9000	34,00
0202 20 50 9100	60,00
0202 20 50 9900	34,00
0202 20 90 9100	34,00
0202 30 90 9400 (6)	23,50
0202 30 90 9500 (6)	47,00

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.»

ALLEGATO III

«ALLEGATO III

PRIMA PARTE

Fornitura alle Azzorre di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ecu/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	1 150	560

SECONDA PARTE

Fornitura Madera di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ecu/capo)
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	200	610

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.»